

Zeitschrift: Zivilschutz = Protection civile = Protezione civile
Herausgeber: Schweizerischer Zivilschutzverband
Band: 38 (1991)
Heft: 5

Werbung

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. [Mehr erfahren](#)

Conditions d'utilisation

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. [En savoir plus](#)

Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. [Find out more](#)

Download PDF: 22.08.2025

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, <https://www.e-periodica.ch>

no le esigenze minime dovranno essere equipaggiati con letti e latrine di soccorso entro la fine del 1995.

2. Il presente regolamento reca i diritti e i doveri dei proprietari immobiliari per quanto riguarda la consegna degli equipaggiamenti necessari da parte dei comuni.
3. Devono essere equipaggiati i rifugi esistenti che soddisfano le esigenze minime stabilite dal Consiglio federale nonché i rifugi ubicati negli stabilimenti nuovi.
4. L'equipaggiamento costituisce un elemento del rifugio ed appartiene quindi al proprietario. Questo materiale non può essere tolto o alienato.

B) Prestazioni del comune

5. Il comune acquista i letti, le latrine a secco e le eventuali separazioni e le mette gratuitamente a disposizione dei proprietari.
6. Ai proprietari che hanno già provveduto ad equipaggiare i loro rifugi giusta la nuova legge verrà rimborsato, dietro presentazione delle fatture, l'importo investito fino ad un massimo corrispondente al prezzo del materiale acquistato dai comuni.
7. La consegna verrà effettuata in base alle relative prescrizioni e alle direttive attuali emanate dalla Confederazione e dal Cantone.
8. Il momento previsto per l'acquisto e la distribuzione del materiale viene stabilito dal municipio. È possibile procedere in diverse tappe.
9. Assieme all'equipaggiamento i proprietari riceveranno un piano d'arredamento, sul quale è indicata la disposizione dei letti e delle latrine.

C) Doveri dei proprietari degli edifici

10. Il proprietario dell'immobile con-

cede ai membri dell'organizzazione di protezione civile il permesso di accedere al suo rifugio per eseguire il piano d'arredamento nonché i controlli periodici, come previsto dai seguenti articoli di legge: art. 75 LPCi, art. 21 OPCi, art. 17 OEPCi e art. 29 GKG.

11. Il proprietario dell'immobile è tenuto ad accettare l'equipaggiamento fornito dal comune e a depositarlo nel rifugio o nelle immediate vicinanze.
12. Alla consegna dell'equipaggiamento il proprietario firmerà una ricevuta. In caso contrario quest'ultima sarà sostituita da un verbale del fornitore, nel quale si dice che il proprietario si rifiuta di firmare il bollettino di consegna.
13. In tempo di pace i letti possono essere utilizzati a mò di scaffali (se adatti allo scopo).
14. Il proprietario dell'immobile è tenuto a sostituire a proprie spese il materiale danneggiato o perso. È ammesso unicamente il materiale approvato dall'Ufficio federale della protezione civile.
15. Il comune non è tenuto a depositare il materiale, né a provvedere alla sua manutenzione.
16. In caso di vendita dello stabile, il proprietario si impegna a trasmettere l'equipaggiamento al successore, il quale a sua volta dovrà trasmetterlo al proprio successore.

D) Norma penale

Qualora questo regolamento dovesse comprendere una norma penale, quest'ultima dovrà essere conforme all'articolo 6 della legge sui comuni (RSB 170.11).

E) Competenze

17. La commissione per la protezione civile inoltra al municipio la richiesta d'acquisto per i letti, le latrine a secco e le eventuali separazioni indicandone il tipo. L'acquisto del materiale compete al municipio.
18. Il municipio ha la facoltà di trasmettere l'esecuzione del presente regolamento all'organismo locale di protezione. Ciò vale in particolare per i piani d'arredamento, la consegna del materiale e le relative ricevute.

F) Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore al momento dell'approvazione da parte della direzione del comune.

L'assemblea del ha approvato il presente regolamento.

Il sindaco:

Il segretario:

Certificato di pubblicazione

Il segretario comunale ha esposto al pubblico il presente regolamento nei locali della cancelleria comunale dal al, rendendo pubblici i termini di pubblicazione e di ricorso:

Variante:

Il il/la Signor/a ha inoltrato un ricorso contro la presente decisione.

Luogo e data:

Il segretario comunale:

BMW - VOGEL AG
Industriestrasse 37
CH-4147 Aesch

Verpackungen
aus Blech
und Kunststoff

Telefon 061 78 13 13

Telefax 061 78 14 32



Der Sicherheits-Papierkorb

mit seinem brandhemmenden Abdeckring hilft Ihnen, Brandschäden zu vermeiden.

Dank seiner guten Funktionsweise sowie dem günstigen Preis-/Leistungsverhältnis wird dieser Papierkorb seit Jahren in der Basler Chemie eingesetzt.



Lieferbar in den Grössen:

16 Liter
27 Liter
50 Liter

Verlangen Sie ein unverbindliches Angebot.

UBAG-Schutzraumliegen

Das preisgünstigste System mit den vielseitigen, individuellen Anwendungsmöglichkeiten.

Kellergestell
in Friedenszeiten. Bequeme Liegestelle im Katastrophenfall, dank integrierter Tuchliegefläche ist KEINE MATRATZE notwendig.



Dreier- und Sechserliegen

Das UBAG-Schutzraummobiliar besteht aus stabilen, pulverbeschichteten Stahlrohrrahmen, hochwertigen Dupont-Kunststoff-Steckprofilen und verrottungssicheren Tuchbespannungen. Schocktest und BZS-Zulassung M89-22 für sämtliche Zivilschutzräume.



Vormontierte Lagerung an der Schutzraumdecke
Optimale Raumnutzung in Friedenszeiten, sofortige Einsatzbereitschaft mit wenigen Handgriffen, einfaches Stecksystem, ohne Werkzeug.



Schockgeprüft durch das Bundesamt für Zivilschutz

Schutzraumbauteile, Belüftungsanlagen, Abortkabinen, Trockenklosetts zu absoluten Tiefstpreisen. Kostenlose Planung, Beratung und Instruktion.

Verlangen Sie unverbindlich unsere Gratis-Dokumentation.

UBAG TECH AG

Gaiserwaldstr. 16a, 9015 St.Gallen, Tel. 071-31 47 67

Das nachfolgend abgedruckte Merkblatt des Bundesamtes für Zivilschutz ist als Orientierungshilfe für jene Hauseigentümer gedacht, die aufgrund der entsprechenden Verordnung des Bundesrates ihre Schutzräume mit Liegestellen und Trockenaborte auszurüsten haben. Separatabzüge des Merkblattes sind beim Bundesamt für Zivilschutz erhältlich.

L'aide-mémoire, reproduit ci-après, de l'Office fédéral de la protection civile est destiné à informer les propriétaires qui doivent équiper leurs abris en lits et en toilettes à sec, conformément à l'ordonnance y relative du Conseil fédéral. Il est possible de se procurer des exemplaires de cet aide-mémoire auprès de l'Office fédéral de la protection civile.

Il promemoria dell'Ufficio federale della protezione civile che riportiamo qui di seguito è inteso come strumento d'informazione per quei proprietari di immobili che, in base alla relativa ordinanza del Consiglio federale, devono equipaggiare i loro rifugi con letti e latrine a secco. È possibile richiedere esemplari singoli del promemoria presso l'Ufficio federale della protezione civile.